



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OPERATIVA ‘LA CASA DEL SORRISO’” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2020

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport (di seguito “Dipartimento”), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.F. 80188230587 in persona del dott. Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento, (di seguito “Dipartimento”)

e

La Casa del Sorriso ONLUS, con sede in Monreale (PA), via Baronio Mandredi n. 27, C.F. 9710060826, in persona del legale rappresentante sig. Francesco Paolo Biondolillo, soggetto proponente dell'intervento denominato “*Rigenerazione funzionale degli impianti sportivi ubicati all'interno della struttura operativa ‘La Casa del Sorriso’*” - CUP: I31J20000030008 - BDU: BANDO202000514, selezionato e finanziato nell'ambito del bando “Sport e Periferie 2020” e approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12 aprile 2022, (di seguito “Associazione proponente” o “Proponente”)

e

Il Comune di Monreale, con sede in Monreale (PA), piazza Vittorio Emanuele, n. 8, C.F. 00231740820, in persona del Sindaco ing. Alberto Arcidiacono (di seguito “Stazione Appaltante”);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, art. 26 come sostituito dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, con il quale l'Ufficio per lo sport, già Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, è individuato come ufficio autonomo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

CONSIDERATO, quindi, che l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Ufficio autonomo e che, pertanto, con Decreto del Presidente del Consiglio n. 323/Bil, art. 1, è stato istituito il Centro di Responsabilità 17 "Sport";

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, , recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- VISTO** l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» con il quale è stato previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, ora, Dipartimento, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al Bando, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;
- VISTO** in particolare che le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo Sport e Periferie di cui al Bando, ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020);
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, con efficacia decorrente dal 23 luglio 2020;
- VISTO** l'Avviso pubblico “*Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del 'Fondo Sport e Periferie'*”, di seguito il “Bando” pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire un “Gruppo di lavoro” di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla verifica dell’ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire la Commissione di cui all’art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;
- TENUTO CONTO** che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- PRESO ATTO** dei verbali della Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 e s.m.i, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell’ambito del Bando;
- VISTA** la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti dal Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2021 concernente l’approvazione della graduatoria provvisoria, nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022, con il quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame;
- CONSIDERATO** che il progetto proposto dall’Ente beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo Sport e Periferie;
- VISTO** il quadro economico dell’intervento;
- VISTO** l’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall’art.1 della L. 8 agosto 2002, n.178), come modificato dall’art.1, comma 629 e s.s. della legge



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e salute Spa (di seguito anche “Sport e Salute”);

VISTO lo Statuto della Sport e salute Spa, che individua la Società quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto, secondo il quale la suddetta Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute, registrata dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n.703, in ossequio alla quale Sport e Salute garantirà al Dipartimento il supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione anche degli interventi selezionati nell’ambito del Bando;

VISTO che il Comune di Monreale si è reso disponibile a procedere direttamente alla realizzazione dell’intervento, in qualità di Stazione Appaltante, con risorse a valere sul Fondo, secondo i termini e le modalità di cui al presente Accordo.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo, unitamente ai seguenti allegati:
 - a) allegato “A”: delibera della Giunta Comunale n. 131 del 24.05.2023 attestante l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento con l’assunzione dell’impegno di spesa pari all’importo del co-finanziamento a carico dell’Ente beneficiario nel bilancio di previsione, unitamente al relativo verbale di validazione;
 - b) allegato “B”: quadro economico dell’intervento;
 - c) allegato “C”: atto di titolarità dell’impianto.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento, l’Associazione e la Stazione Appaltante, per l’erogazione del contributo di € 407.482,27 (Euro quattrocentosettemilaquattrocentottantadue/27) a valere sul Fondo Sport e Periferie, di seguito il “Contributo”, concesso per la realizzazione dell’intervento denominato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

“Rigenerazione funzionale degli impianti sportivi ubicati all’interno della struttura operativa ‘La Casa del Sorriso’”, e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell’intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione. Il Proponente e la Stazione Appaltante accettano s’in d’ora che l’erogazione del contributo sarà effettuata, nei limiti di cui al presente Accordo, in favore della Stazione Appaltante, anche in considerazione dell’impegno a svolgere le funzioni di cui al successivo art. 4.5, lett. a).

Articolo 3

(Importo dell’intervento)

1. L’importo complessivo dell’intervento, così come indicato nel quadro economico del progetto di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ammonta ad € 487.482,27 (Euro quattrocentottantasettemilaquattrocentottantadue/27), di cui € 407.482,27 (Euro quattrocentosettemilaquattrocentottantadue/27) quale Contributo ed € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del Proponente, nella misura specificatamente indicata nella proposta come riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Riparto del costo dell’intervento

	Contributo (Fondo Sport e Periferie) (A)	Compartecipazione del Beneficiario (B)	Costo totale dell’intervento (C=A+B)
Importo	€ 407.482,27	€ 80.000,00	€ 487.482,27
Quota	83,59%	16,41%	100%

2. Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d’asta, all’esito della procedura di affidamento dell’appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante da esso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell’intervento e, pertanto, quello del Contributo e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata. La quota parte delle economie eventualmente maturate afferente al Contributo resta nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione, senza necessità di ulteriori atti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. Il Dipartimento per lo Sport si impegna ad erogare il Contributo, previa verifica, per il tramite di Sport e Salute, della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.
2. La Stazione Appaltante e il Proponente prendono atto ed accettano che la società Sport e Salute, su preciso incarico del Dipartimento, seguirà le diverse fasi di realizzazione dell'intervento e che la stessa comunicherà al Dipartimento le eventuali criticità e/o inadempienze della Stazione Appaltante e del Proponente, rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nonché agli obblighi assunti con il presente atto.
3. Il Dipartimento si impegna ad erogare il contributo per l'attuazione dell'intervento, previa verifica, per il tramite della società Sport e Salute, della documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante e dal Proponente e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.
4. La Stazione Appaltante si impegna a:
 - a) dare attuazione ed esecuzione all'Intervento secondo le modalità del presente Accordo;
 - b) affidare i lavori e le relative forniture per la realizzazione dell'Intervento sulla base del progetto definitivo/esecutivo di cui all'allegato "A";
 - c) curare tutte le fasi di realizzazione dell'Intervento fino al rilascio del certificato di collaudo dell'Intervento o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.102 del D.Lgs. n. 50/2016, certificato di regolare esecuzione;
 - d) produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del' Accordo, il progetto esecutivo dell'intervento verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
 - e) pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto esecutivo, ovvero in caso di appalto integrato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del livello progettuale da porre a base di gara, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - f) aggiudicare i lavori entro 45 giorni dalla chiusura del bando di gara per l'affidamento dei lavori, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - g) procedere alla firma del contratto d'appalto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- h) realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività che dovrà essere aggiornato e caricato sul portale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, in ossequio alla programmazione prevista dalle suindicate lettere c), d), e), f);
 - i) curare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
 - j) trasmettere a Sport e Salute, per il tramite del portale "Sport e Periferie", la relazione –bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dal presente atto, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
 - k) conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dal successivo articolo 5;
 - l) garantire l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell'impianto, secondo le finalità previste dal bando, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto, nonché l'efficienza dello stesso;
 - m) redigere e trasmettere a Sport e salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto, una relazione tecnica (la "relazione tecnica conclusiva") attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attività e del progetto. La relazione tecnica conclusiva dovrà essere corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale.
5. L'Associazione proponente è tenuta a:
- a) garantire alla Stazione Appaltante il versamento dell'importo di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) a titolo di compartecipazione, nel rispetto della procedura di partecipazione al Bando, al netto dei pagamenti sostenuti o da sostenersi da parte dello stesso Proponente, inerenti servizi tecnici già affidati e risultanti nel Quadro Economico dell'intervento;
 - b) a garantire l'accesso all'Impianto al RUP della Stazione Appaltante, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- c) fornire la massima collaborazione e supporto per l'esecuzione dell'Intervento. In particolare, si impegna a fornire supporto e collaborazione per il rilascio di eventuali autorizzazioni e permessi, fornendo alla Stazione Appaltante, ove richiesto, la documentazione, l'assistenza, i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;
- d) adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza necessari per la realizzazione dell'Intervento;
- e) garantire l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell'Impianto al potenziamento dell'attività agonistica e alla diffusione della cultura dell'agonismo, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto nonché l'efficienza dello stesso;
- f) svolgere, a propria cura e spese tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, nonché a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici, che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili alle Parti stesse;
- g) garantire l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell'impianto, secondo le finalità previste dal Bando, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto, nonché l'efficienza dello stesso.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento del contributo)

1. La Stazione Appaltante e il Proponente si obbligano a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a quest'ultima la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del Contributo.
2. Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della percentuale di riparto tra Contributo e quota di compartecipazione di risorse proprie del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all'articolo 3.
3. Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie, trasferendo alla Stazione Appaltante, con le modalità di cui al presente articolo 5, l'importo massimo di € 407.482,27 (Euro quattrocentosettemilaquattrocentottantadue/27), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario. Al riguardo, il Proponente e la Stazione Appaltante danno atto e riconoscono che il Dipartimento risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 407.482,27 (Euro quattrocentosettemilaquattrocentottantadue/27), e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il Proponente, pertanto, si impegna, a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili alle altre Parti.

4. Il trasferimento del Contributo verrà effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalità, precisando che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarità della documentazione inerente alla spesa:
 - a) un'anticipazione pari al 20% del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, a seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 97 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - b) fino al 95% del valore complessivo del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 (economie da ribassi d'asta), sarà erogato a stati di avanzamento (SAL), a seguito della presentazione a Sport e Salute della documentazione di cui al successivo art. 6. Ciascuna erogazione intermedia è subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa alla erogazione precedente. Le anticipazioni saranno di volta in volta recuperate a valere sulle erogazioni intermedie in misura pari al 20% dell'erogazione intermedia erogata;
 - c) restante 5% a saldo di ogni spettanza a seguito della presentazione della relazione tecnica conclusiva, previa verifica della stessa. Il saldo sarà erogato, a fronte della presentazione della documentazione amministrativa e contabile trasmessa dalla Stazione Appaltante, dopo l'emissione del certificato provvisorio di collaudo nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.
5. Ogni erogazione verrà parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra quota a carico del Contributo e quota a carico del Beneficiario.
6. Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sport e Periferie per eventuali riprogrammazioni.
7. La Stazione Appaltante e il Proponente danno atto e riconoscono che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel quadro economico relative all'intervento, tenuto conto che le spese per i lavori potranno essere considerate ammissibili solo qualora le procedure di affidamento risultino essere state avviate successivamente alla stipula del presente Accordo, ad eccezione dei lavori urgenti certificati dal Responsabile del procedimento

Articolo 6

(Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa)

1. La Stazione Appaltante e il Proponente si obbligano a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a quest'ultima la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del Contributo.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, l'Ente beneficiario dovrà trasmettere, a pena della revoca del finanziamento, dati, informazioni e copia della documentazione relativa all'attuazione dell'intervento. A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento (la "relazione bimestrale"), allegando, ove esistenti:
 - i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al precedente articolo 4;
 - ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'intervento;
 - iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal responsabile unico del procedimento (di seguito la "rendicontazione di spesa") che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma delle attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base dei format che saranno resi disponibili.
 3. Nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 12, ogni documento di spesa dovrà riportare nell'oggetto/causale il titolo dell'intervento, il CUP e il CIG.
 4. Il Dipartimento per lo Sport, in qualità di Autorità di Gestione del Piano operativo Sport e Periferie, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dell'intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui la Stazione Appaltante e il Proponente dovranno rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
 5. La Stazione Appaltante si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma. Il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e Salute, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario potrà consentire una rimodulazione del Cronoprogramma.
 6. La Stazione Appaltante e il Proponente si impegnano a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 5 comma 6, sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento, ricomprese nel Quadro Economico, per il quale è stato riconosciuto il Contributo a condizione che esse siano:
 - assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
 - coerenti agli impegni assunti dall'Ente beneficiario nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 8

(Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento)

1. L'erogazione del contributo è condizionata alla corrispondenza dell'opera realizzata al progetto presentato alla partecipazione al Bando. È in ogni caso ammesso l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento conseguente alla necessità di adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni del mercato, fermo restando l'importo massimo del contributo assegnato. Pertanto, in sede di rendicontazione delle spese, potranno essere ammesse a contributo solo variazioni che non alterino i contenuti progettuali essenziali dell'intervento ammesso a finanziamento e per le quali gli aumenti di spesa siano interamente sostenuti dalla Stazione Appaltante e/o dal Proponente.
2. Eventuali richieste di rimodulazione dell'intervento e adeguamento e/o modificazione del progetto, del quadro economico e del cronoprogramma, non ricomprese nella casistica di cui al precedente comma 1, dovranno essere presentate per mezzo di un'istanza motivata per iscritto ed inviata a Sport e Salute, la quale, sarà incaricata della preliminare verifica tecnico-amministrativa, propedeutica all'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Dipartimento.
3. La realizzazione di una variante valutata "non coerente" rispetto al progetto approvato comporterà in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 9

(Sospensione e revoca del Contributo)

1. La Stazione Appaltante e il Proponente danno atto e riconoscono che, qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento, l'erogazione del contributo potrà essere sospesa e il contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che la Stazione Appaltante e il Proponente possano pretendere alcunché al riguardo.
2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento da parte della Stazione Appaltante e del Proponente agli obblighi e ai termini temporali, di cui ai precedenti articoli;
 - b) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione delle attività;
 - c) mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 8, oppure alterazioni e/o modificazioni relative all'intervento e/o della natura e delle finalità del progetto;
 - d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 4;
 - e) qualora l'intervento riguardi immobili oggetto di contenzioso giudiziario;
 - f) nel caso in cui il Proponente, o in sua vece la Stazione Appaltante, non sia in grado di cofinanziare l'intervento nella percentuale indicata nell'articolo 3;
 - g) ove risulti che l'intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche.
3. In caso di revoca del contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e la Stazione Appaltante e il Proponente saranno tenuti, in solido, a restituire le somme eventualmente già ricevute per l'attuazione dell'intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 10

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sua approvazione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 11

(Responsabilità esclusiva della Stazione Appaltante e del Proponente)

1. La Stazione Appaltante e il Proponente, per quanto di competenza, sono gli unici soggetti responsabili dell'esecuzione dell'intervento; il Dipartimento e la società Sport e Salute non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte della Stazione Appaltante e del Proponente delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente accordo.
2. È esclusiva cura della Stazione Appaltante e del Proponente, per quanto di competenza, la regolare esecuzione dell'intervento, il Dipartimento e la società Sport e Salute sono manlevate da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento.
3. In particolare, la Stazione Appaltante e il Proponente manlevano il Dipartimento e la società Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegnano a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, derivante dall'Accordo.

Articolo 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, la Stazione Appaltante si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e a Sport e Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo comma 2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'articolo 5.
2. La Stazione Appaltante si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 13

(Domicilio e comunicazioni)

1. Le parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per il Dipartimento:

PEC: progettisport@pec.governo.it

c.a. Capo Dipartimento per lo sport dott. Flavio Siniscalchi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

per il Proponente:

PEC: casadelsorriso@pecsoluzioni.it

c.a.: sig. Francesco Paolo Biondolillo – Legale rappresentante pro tempore

per la Stazione Appaltante:

PEC: area6@pec.comune.monreale.pa.it

c.a.: ing. Alberto Arcidiacono – Sindaco e legale rappresentante pro tempore

per Sport e Salute:

PEC: sporteperiferie2020@cert.sportesalute.eu

c.a.: ing. Luigi Ludovici

Articolo 14

(Tentativo di conciliazione – Foro competente)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.
2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

(Consenso trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*" afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato regolamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Allegato "A": delibera della Giunta Comunale n. 131 del 24.05.2023 attestante l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento con l'assunzione dell'impegno di spesa pari all'importo del co-finanziamento a carico dell'Ente beneficiario nel bilancio di previsione, unitamente al relativo verbale di validazione;

Allegato "B": quadro economico dell'intervento;

Allegato "C": atto di titolarità dell'impianto.

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport
(dott. Flavio Siniscalchi)

Per La Casa del Sorriso ONLUS
(sig. Francesco Paolo Biondolillo)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

Per il Comune di Monreale
(ing. Alberto Arcidiacono)

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 del 24/05/2023

Oggetto: BANDO «SPORT E PERIFERIE 2020» - LAVORI DI RIGENERAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OPERATIVA "LA CASA DEL SORRISO" (ONLUS) - CUP I31J20000030008 - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **12:50** e seguenti, in modalità mista, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza **Ing. Alberto Arcidiacono** nella sua qualità di **Sindaco** ; i partecipanti sono presenti presso la sala delle adunanze nella sede comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.ri:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
ARCIDIACONO ALBERTO	Sindaco	Si	
RUSSO SANDRO	Assessore		Si
GIANNETTO ROSANNA	Assessore in videoconferenza	Si	
D'ELISEO LUIGI	Assessore		Si
SARDISCO LETIZIA	Assessore	Si	
DI VERDE GIUSEPPE	Assessore	Si	
GIULIANO ANTONELLA	Assessore	Si	
LO VERSO FABRIZIO	Assessore		Si

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 3

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune **Dott. Giovanni Impastato**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»;

Visto l'art. 15 (“Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”) del decreto-legge 25 novembre 2018, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

Visto l'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/2019, con la quale è stata rimodulata l'articolazione finanziaria del piano operativo “Sport e Periferie” (FSC 2014-2020) già approvato con delibera n. 16/2018 e modificato con delibera n. 10/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del predetto Fondo sono state trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport, procedendo al contempo alla ricognizione delle risorse finanziarie da destinare al bando «Sport e Periferie 2020»;

Visto l'avviso pubblicato in data 13 luglio 2020 ai fini della individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del bando suindicato;

Vista la determinazione dirigenziale n. 248/APT del 15 ottobre 2020, con la quale l'arch. Nazzareno Salamone è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per lo Sport) del 4 dicembre 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del bando suindicato;

Rilevato che nell'ambito di tale graduatoria finale l'intervento individuato in oggetto, proposto dall'associazione “La Casa del Sorriso” di Monreale, è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 407.482,27;

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, redatto dall'ing. Andrea Bonanno su incarico del legale rappresentante della predetta associazione, eretta in ente morale con D.P.R. 2 giugno 1972, n. 468 e qualificata come “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (ONLUS) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Considerato che il costo totale preventivato per la realizzazione dei lavori ammonta a € 487.482,27 e che l'associazione “La Casa del Sorriso” si è impegnata a farsi carico della quota di € 80.000,00 non coperta dal suddetto finanziamento statale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2569 del 24 ottobre 2022, con la quale l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) già attribuito all'arch. Nazzareno Salamone, non più in servizio presso l'ente, è stato affidato al funzionario tecnico arch. Vittoriano Gebbia;

Rilevato che il responsabile unico del procedimento ha espresso sul progetto esecutivo il parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e ha provveduto in data 19 maggio 2023 alla verifica e alla validazione del progetto stesso, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo redatto dal sunnominato professionista, ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici;

Visto il vigente statuto comunale;

Viste le norme transitoriamente ancora vigenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali sull'ordinamento amministrativo degli enti locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i lavori individuati in oggetto, promosso dall'associazione "La Casa del Sorriso" di Monreale e ammesso a finanziamento per l'importo di € 407.482,27 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) nell'ambito delle risorse destinate al bando «Sport e Periferie 2020»;

- di dare atto che il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta in totale a € 487.482,27 e che l'associazione suindicata ha assunto l'impegno di farsi carico della quota di € 80.000,00 non coperta dal predetto finanziamento statale;

- di dare atto che il finanziamento sarà erogato a seguito di apposita convenzione da stipularsi fra l'Ufficio per lo Sport e l'associazione "La Casa del Sorriso", fermo restando che, in ogni caso, la relativa erogazione avverrà in modo frazionato sulla base degli stati di avanzamento certificati dal direttore dei lavori;

- di demandare al dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio e al responsabile unico del procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze, gli adempimenti consequenziali al presente deliberato, la cui adozione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Monreale li 21/05/2023

Il Proponente
Il Funzionario P.O. Rag. Nicola Giacobelli

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i lavori individuati in oggetto, promosso dall'associazione "La Casa del Sorriso" di Monreale e ammesso a finanziamento per l'importo di € 407.482,27 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) nell'ambito delle risorse destinate al bando «Sport e Periferie 2020»;

- di dare atto che il costo preventivato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta in totale a € 487.482,27 e che l'associazione suindicata ha assunto l'impegno di farsi carico della quota di € 80.000,00 non coperta dal predetto finanziamento statale;

- di dare atto che il finanziamento sarà erogato a seguito di apposita convenzione da stipularsi fra l'Ufficio per lo Sport e l'associazione "La Casa del Sorriso", fermo restando che, in ogni caso, la relativa erogazione avverrà in modo frazionato sulla base degli stati di avanzamento certificati dal direttore dei lavori;

- di demandare al dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio e al responsabile unico del procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze, gli adempimenti consequenziali al presente deliberato, la cui adozione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su proposta del Sindaco

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco

D I C H I A R A

Il presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE

Visto di regolarità tecnica

sulla deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monreale, lì 21/05/2023

Il Dirigente
f.to Ing. Maurizio Busacca

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

Sulla delibera in oggetto, il sottoscritto attesta:

Favorevole

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 12, c. 1, della L. R. n. 30/2000 e dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Monreale lì, 21/05/2023

Il Dirigente del Settore finanziario
f.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL SINDACO
f.to Ing. Alberto Arcidiacono

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. G.Di Verde

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **25/05/2023**, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Monreale li, 25/05/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to GRIMAUDO COSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Impastato

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91;

Monreale, li 24/05/2023

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giovanni Impastato



COMUNE DI MONREALE


Città Metropolitana di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO



PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIGENERAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OPERATIVA "LA CASA DEL SORRISO" (ONLUS)

CUP I31J20000030008



VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ART. 26, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II.)

Premesso che:

- sul progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, redatto dall'ing. Andrea Bonanno, è stato espresso in data 18 maggio 2023 il parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;
- il progetto è stato sottoposto, in contraddittorio con il progettista incaricato, alla verifica preliminare prescritta dall'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

- la spesa preventivata per la realizzazione dei lavori di cui trattasi ammonta in totale a € 487.482,27 e che l'intervento è finanziato nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie 2020" per € 407.482,27 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) e per € 80.000,00 con risorse messe a disposizione dall'associazione "La Casa del Sorriso - ONLUS";

Considerato che sussistono i presupposti e le condizioni per assicurare l'immediata cantierabilità dell'opera e che, pertanto, il progetto esecutivo può essere posto a base di gara;

Stante quanto precede, il progetto esecutivo riguardante l'intervento di cui all'oggetto in data odierna viene **VALIDATO** a' termini dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Monreale, addì 19 maggio 2023



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vittoriano Gebbia

Comune di Monreale
(PROV. PALERMO)

**PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIGENERAZIONE
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI ALL'INTERNO
DELLA STRUTTURA OPERATIVA
"LA CASA DEL SORRISO ONLUS"
CUP: I31J20000030008**

REVISIONE 01

ALLEGATO
N° 17.1

QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO

Ing. Andrea Bonanno

IL COLLABORATORE

Ing. Giancarlo Bonanno

IL RUP

Arch. Vittoriano Gebbia

IL COMMITTENTE

"LA CASA DEL SORRISO"

LEGALE RAPPRESENTANTE

Padre Francesco Paolo Biondolillo

Monreale, li 26/04/2023

Comune di Monreale

(Città Metropolitana di Palermo)

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIGENERAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OPERATIVA "LA CASA DEL SORRISO ONLUS" IN MONREALE

CUP I31J20000030008

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei lavori

- IMPORTO DEI LAVORI (computo metrico estimativo)	€ 362.814,53	€ 362.814,53
- A detrarre costi per la sicurezza	€ 3.771,35	
- RESTA Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 359.043,18	

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA sui lavori (10%)	€ 36.281,45	
B2) Competenze tecniche progettazione e D.L. (imponibile)	€ 48.210,21	
B3) Competenze tecniche CSP e CSE (imponibile)	€ 18.523,38	
B4) Competenze tecniche aggiornamento prezzi (imponibile) COM ANAC 8/11/2022	€ 3.274,30	
B5) IVA+oneri contributivi e previdenziali su B3	€ 5.919,18	
B6) oneri contributivi e previdenziali su B2	€ 3.933,95	
B7) oneri contributivi e previdenziali su B4	€ 267,18	
B8) per incentivo ex art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 5.805,00	
B9) Imprevisti	€ 2.203,09	
B10) Contributo ANAC	€ 250,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 124.667,74	€ 124.667,74

Importo complessivo dell'intervento

€ 487.482,27

Repertorio n. 11547

Raccolta n. 8912

Donazione**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi,
il giorno uno del mese di luglio.

1 luglio 2020

In Monreale, nel mio ufficio secondario sito in via Pietro Novelli n.47.

Davanti a me, Dottor **Dario Ricolo**, Notaio in Palermo, con studio in via Dante n.55, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese, assistito dai testimoni, signori:

- **Biondolillo Michelangelo** nato a Palermo il 10 febbraio 1980 residente a Monreale via Rappa n. 9
- **Cimino Marta**, nata ad Agrigento il giorno 9 marzo 1987, residente in Porto Empedocle (AG), via Pini n.1; aventi i requisiti di legge, come dichiarano,

sono presenti**parte donante:**

- **Padre Di Rocco Vincenzo**, nato a Canicatti (AG) il giorno 21 ottobre 1946, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della "**Provincia di Palermo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini**", con sede in Palermo, piazza Cappuccini n.1, ove domicilia per la carica, codice fiscale 00173250820, eretto come Ente giuridico con Real Decreto il giorno 29 marzo 1934, registrato alla Corte dei Conti il giorno 27 aprile 1934 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.732 del 9 maggio 1934, iscritto presso il Tribunale di Palermo al n.115 del registro d'ordine delle persone giuridiche, vol.1/119 del 15 luglio 1987, dotato di poteri rappresentativi come risulta da certificato rilasciato dalla Prefettura di Palermo in data 16 maggio 2017 che omessane la lettura per concorde volontà dei comparenti si allega sub lettera "**A**" nonchè autorizzato giusta Nulla Osta rilasciato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica del giorno 30 aprile 2020, protocollo n.45576/2020, R.G. 24/M, ed autorizzazione rilasciata dal Ministro Generale dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini in data 23 marzo 2020, prot. n.00161/20, che in originale, omessane la lettura per espresa e concorde volontà dei comparenti, si allegano al presente atto sotto le lettere "**B**" e "**C**".

parte donataria:

- **Biondolillo Francesco Paolo**, nato a San Giovanni Gemini (AG) il giorno 5 agosto 1949, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in qualità di Legale Rappresentante della associazione riconosciuta "**La Casa del sorriso ON-LUS**", con sede in Monreale (PA), via Baronio Manfredi n.27, iscritta al Registro delle imprese di Palermo ed Enna al nu-



STUDIO NOTARILE
RICOLO - BONOMO
- DI VITALE

Via Dante n. 55 - 90141 Palermo (PA)
Corse Italia n. 134 - 90044 Carini (PA)
Via P. pe Amedeo n. 56 - 90047 Partinico (PA)
Via Pietro Novelli n.47 - 90046 Monreale (PA)

mero e codice fiscale 97010060826 , partita iva 04684330824, REA numero PA-261205, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n.468 del 2 giugno 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1972 n.218, iscritta presso il Registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana al n.764, volume IV.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Consenso ed oggetto

L'Ente "**Provincia di Palermo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini**", come sopra rappresentato, dona e trasferisce alla Associazione "**La Casa del sorriso ONLUS**" , che, come rappresentata, accetta la piena proprietà dei seguenti immobili e, precisamente:

a) complesso immobiliare sito nel comune di **Partinico (PA)**, via Grazia Deledda, con annessa corte esclusiva estesa unitamente all'area di sedime occupata dal fabbricato per circa 3960 (tremilanovecentosessanta) metri quadrati, composto da:

* locale terraneo adibito a scuola, della consistenza di 2887 (duemilaottocentottantasette) metri quadrati, confinante con la via Palermo, con corte esclusiva e con proprietà altrui da un terzo lato, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Partinico (PA)** al foglio 40, particella 397, sub 4, via Palermo snc, piano: T, Categoria B/5, Classe U, Consistenza 2887 mc, Superficie Catastale Totale 827 mq, Rendita euro 1.491,02, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in catasto in data 15 dicembre 2006;

* locale adibito a comunità alloggio per minori e religiosi, di tre elevazioni fuori terra, della consistenza di 6730 (seimilasettecentotrenta) metri quadrati, confinante con la via Deledda, con corte esclusiva e con la chiesa, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Partinico (PA)** al foglio 40, particella 397, sub 5, via Grazia Deledda n.19 n.27, piano: T-1-2, Categoria B/1, Classe 2, Consistenza 6730 mc, Superficie Catastale Totale 2266 mq, Rendita euro 6.256,34, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in catasto in data 15 dicembre 2006;

* fabbricato destinato all'esercizio pubblico per il culto, di due elevazioni fuori terra, confinante con la via Deledda, con proprietà Russo e con immobile di cui sopra, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Partinico (PA)** al foglio 40, particella A graffata con la particella 397, sub 6, via Grazia Deledda n.15 n.17, piano: T-1, Categoria E/7, Rendita euro 2.847,00, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in cata-

sto in data 15 dicembre 2006;

b) complesso immobiliare sito nel comune di **Monreale (PA)**, via Regione Siciliana n.2, con annessa corte esclusiva, composto da:

* locale adibito ad attività sociali, di quattro elevazioni fuori terra, nonchè piano seminterrato, della consistenza di 14175 (quattordicimilacentosettantacinque) metri quadrati, confinante su tutti i lati con proprietà della stessa parte donante, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Monreale (PA)** al foglio **MU**, particella **3788**, sub **2**, via Regione Siciliana n.2, piano: T-S1-1-S2-2-3, Categoria B/1, Classe 1, Consistenza 14175 mc, Superficie Catastale Totale 4269 mq, Rendita euro 16.105,78, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in catasto in data 24 febbraio 2003;

* locale terraneo per esercizio sportivo, della consistenza di 745 (settecentoquarantacinque) metri quadrati, confinante su tutti i lati con proprietà della stessa parte donante, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Monreale (PA)** al foglio **MU**, particella **3788**, sub **3**, via Regione Siciliana n.2, piano: T, Categoria C/4, Classe 1, Consistenza 745 mq, Superficie Catastale Totale 818 mq, Rendita euro 1.385,13, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in catasto in data 24 febbraio 2003;

* locale adibito a scuola, di due elevazioni fuori terra, confinante con la via Barone Manfredi e con proprietà della stessa parte donante, su più lati, salvo altri confini.

Censito al Catasto fabbricati del comune di **Monreale (PA)** al foglio **MU**, particella **3788**, sub **8**, via Baronio Manfredi n.27 n.28, piano: T-1, Categoria B/5, Classe U, Consistenza 4518 mq, Superficie Catastale totale 1374 mq, Rendita euro 2.800,03, regolarmente intestato alla parte donante e riprodotto nella planimetria depositata in catasto in data 23 giugno 2016.

Si precisa che l'intestazione catastale sopra riportata, è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

Padre Di Rocco Vincenzo, nella spiegata qualità, ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, comma 1-bis introdotto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010, dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto ed alla destinazione d'uso delle unità immobiliari in oggetto e che ad esse non sono state apportate modifiche tali da determinare variazione delle rendite o obbligo di presentazione di una nuova planimetria, come confermato anche dalla parte donataria.

Le **planimetrie catastali**, firmate dalle parti e da me notaio, previa esibizione e spiegazione fattane ai comparenti,



vengono allegate al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la lettera "D", quanto al complesso in Partinico, ed in unica fascicolazione sotto la lettera "E", quanto al complesso in Monreale.

Articolo 2

Precisazioni

La presente donazione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto donato attualmente si trova, ben noto alla parte donataria, con accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, legalmente esistenti o richiamate nei rogiti di provenienza, ed in particolare, con la proprietà sul bene comune non censibile, censito al catasto fabbricati del Comune di Monreale (PA) al foglio MU, particella 3788, sub 1.

Articolo 3

Possesso

Proprietà e possesso dell'immobile donato, unitamente a tutti gli oneri fiscali, restano da oggi stesso trasferiti alla parte donataria franchi e liberi da ogni arretro ed al riguardo, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che l'odierna parte donataria si trova nella detenzione degli immobili oggetto del presente atto sin dal 2004, quanto agli immobili sopra descritti all'Articolo 1, lettera a) e sin dal 1977 quanto agli immobili sopra descritti all'Articolo 1, lettera b).

Articolo 4

Provenienza e garanzie

La parte donante, assumendo le garanzie di legge per vizi ed evizione:

- dichiara e garantisce la titolarità e la libera disponibilità di quanto donato, per esserle pervenuto:

-- quanto agli immobili sopra descritti all'Articolo 1 - lettera a) per edificazione diretta su appezzamento di terreno acquistato da potere del signor Francesco Polizzi, nato a Partinico (PA), con atto di donazione del 31 gennaio 1948 ai rogiti del notaio Sebastiano Randisi di Partinico, rep. n.7903, registrato all'Ufficio Registro di Partinico in data 2 febbraio 1948 al n.1040 e successivo decreto prefettizio del Presidente della Repubblica del 2 novembre 1948 registrato alla Corte dei Conti in data 16 dicembre 1948 reg. n.32, foglio 168, trascritto in data 4 maggio 1949 ai nn.10608/9739;

-- quanto agli immobili sopra descritti all'Articolo 1 - lettera b) in forza di decreto di attribuzione dei beni emesso dall'Arcivescovo Metropolita di Monreale, Monsignor Pio Vittorio Vigo in data 16 febbraio 1998, registrato in data 17 febbraio 1998 al n.6892 trascritto in data 23 febbraio 1998 ai nn. 4923/4200;

- garantisce, altresì, la libertà di quanto donato da pesi, vincoli, diritti reali parziari a terzi spettanti, prelazio-

ni, oneri, liti e pendenze, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di:

* **ipoteca volontaria** iscritta in data 21 luglio 2007 ai nn. 54833/13602 a favore del Banco Di Sicilia S.p.A

* **verbale di pignoramento immobili** del 3 luglio 2012, repertorio n.2683/2012 trascritto dalla Corte di Appello di Palermo in data 10 luglio 2012 ai nn.32136/25885, entrambe formalmente gravanti sull'immobile sopra descritto alla lettera **b)**, e precisamente sulla porzione distinta dal mappale 3788/2, entrambe cartolari essendo estinto il debito che le ha originate come parte donante dichiara e garantisce e come risulta dalla quietanza rilasciata da DoBank S.p.A. quale mandataria del creditore Unicredit S.p.a. in data 23 novembre 2017.

Articolo 5

Menzioni urbanistiche

Il signor Di Rocco Vincenzo, nella spiegata qualità, con riferimento alle vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, nazionali e regionali, in materia di edilizia ed urbanistica, consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in sostituzione di atto notorio, dichiara:

- quanto agli immobili sopra descritti all'articolo 1 - lettera **a)** che sono stati edificati in data anteriore all'1 settembre 1967 in conformità alla normativa urbanistica all'epoca vigente e che è stato rilasciato il certificato di agibilità dal Comune di Partinico (PA) in data 29 aprile 1958, n.313;

- quanto agli immobili sopra descritti all'articolo 1 - lettera **b)** che sono stati edificati in data anteriore in data anteriore al 31 ottobre 1942 e che con riferimento alla particella 3788, sub 8, allora sub 7:

-- sono stati realizzati lavori di accorpamento e di cambio di destinazione d'uso per i quali è stata originariamente rilasciata la concessione n.35 dal comune di Monreale (PA) in data 17 marzo 2009;

-- è stata rilasciato il certificato di agibilità dal Comune di Monreale (PA) in data 21 gennaio 2016, n.6.

Articolo 6

Rinuncia all'ipoteca legale

La parte donante rinuncia all'ipoteca legale.

Articolo 7

Dichiarazioni fiscali

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

-- che il valore della presente donazione è pari ad euro 4.214.507,19 (quattromilioniduecentoquattordicimilacinquecentosette/19), di cui:

= IMMOBILI IN PARTINICO -

= euro 219.179,94 (duecentodiciannovemilacentosettantanove

virgola novantaquattro) per il sub 4;
- euro 919.681,98 (novecentodiciannovemilaseicentottantuno virgola novantotto) per il sub 5;
- euro 121.965,48 (centoventunomilanovecentosessantacinque virgola quarantotto) per il sub 6;
- IMMOBILI IN MONREALE -
- euro 2.367.549 (duemilionitrecentosessantasettemilacinquecentoquarantanove)
per il sub 2;
- euro 174.526,38 (centosettantaquattromilacinquecentoventisei virgola trentotto) per il sub 3;
- euro 411.604,41 (quattrocentoundicimilaseicentoquattro virgola quarantuno) per il sub 8;
-- che ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. n.117/2017 tale trasferimento immobiliare non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, nonché alle imposte ipotecaria e catastale.

Articolo 8

Spese

Le spese del presente atto cedono a carico della parte donataria.

I comparenti, acquisite le relative informative, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR), autorizzano me notaio al trattamento dei loro dati personali per ogni finalità connessa alla conservazione, registrazione e trascrizione del presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano.

Redatto a mia cura consta di due fogli scritti su sette facciate sin qui e si sottoscrive alle ore 13.30 (tredici e trenta).

Vincenzo Di Rocco - Biondolillo Francesco Paolo - Biondolillo Michelangelo - Marta Cimino - Dario Ricolò Notaio

Copia conforme all'originale registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 3 luglio 2020 al n.15271-1T, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palermo 3 luglio 2020



[Handwritten signature]